



COPIA

COMUNE DI COGORNO
Provincia di Genova
Piazza A. Moro 1 16040 S. SALVATORE (Ge)
C.F. 00412900102 P. IVA 00168110997

DATA 23-12-2010

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 234

Oggetto: CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN LOC. COSTA SAN SALVATORE. AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL D.M. 08/04/2008 COSI' COME MODIFICATO DAL D.M.

L'anno duemiladieci il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 12:30, previa osservanza delle modalita' prescritte per la sua convocazione, nella sede del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale composta dagli infarcitati Signori che previa effettuazione dell'appello nominale risultano:

SOMMARIVA ENRICA	SINDACO	P
MAZZINO LUIGI	VICE-SINDACO	P
MANDATO SANTINA	ASSESSORE	A
VACCAREZZA ANTONIO	ASSESSORE	P
SEGALERBA SERGIO	ASSESSORE ESTERNO	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COLLA DOTT. UGO

Il Presidente, SOMMARIVA ENRICA, Sindaco protempore constatata la vigenza del prescritto quorum strutturale dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica indicata in oggetto.

OGGETTO: *Centro raccolta rifiuti differenziati in loc. Costa San Salvatore. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività del Centro di raccolta ai sensi del D.M. 08/04/2008 così come modificato dal D.M. 13/05/2009.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. cc), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;
4. rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
5. rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani e assimilati in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

VISTA l'Autorizzazione rilasciata al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia dalla Provincia di Genova con Provvedimento Dirigenziale n°2336 del 17/04/2007;

CONSIDERATO che il Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, quale soggetto incaricato dal Comune di Cogorno di gestire il Centro di Raccolta rifiuti urbani e assimilati di loc. Costa San Salvatore, sta provvedendo ad integrare la propria iscrizione GE/526 alla sottocategoria "centri di raccolta" della categoria 1 "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati" dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

OGGETTO: *Centro raccolta rifiuti differenziati in loc. Costa San Salvatore. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività del Centro di raccolta ai sensi del D.M. 08/04/2008 così come modificato dal D.M. 13/05/2009.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. cc), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;
4. rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
5. rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani e assimilati in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

VISTA l'Autorizzazione rilasciata al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia dalla Provincia di Genova con Provvedimento Dirigenziale n°2336 del 17/04/2007;

CONSIDERATO che il Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, quale soggetto incaricato dal Comune di Cogorno di gestire il Centro di Raccolta rifiuti urbani e assimilati di loc. Costa San Salvatore, sta provvedendo ad integrare la propria iscrizione GE/526 alla sottocategoria "centri di raccolta" della categoria 1 "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati" dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

OGGETTO: *Centro raccolta rifiuti differenziati in loc. Costa San Salvatore. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività del Centro di raccolta ai sensi del D.M. 08/04/2008 così come modificato dal D.M. 13/05/2009.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. cc), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;
4. rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
5. rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani e assimilati in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

VISTA l'Autorizzazione rilasciata al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia dalla Provincia di Genova con Provvedimento Dirigenziale n°2336 del 17/04/2007;

CONSIDERATO che il Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, quale soggetto incaricato dal Comune di Cogorno di gestire il Centro di Raccolta rifiuti urbani e assimilati di loc. Costa San Salvatore, sta provvedendo ad integrare la propria iscrizione GE/526 alla sottocategoria "centri di raccolta" della categoria 1 "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati" dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;



COPIA

COMUNE DI COGORNO
Provincia di Genova
Piazza A. Moro 1 16040 S. SALVATORE (Ge)
C.F. 00412900102 P. IVA 00168110997

DATA 13-06-2019

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 87

Oggetto: CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI IN LOC. COSTA. APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO 1 DI CUI AL VIGENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 09:00, previa osservanza delle modalità prescritte per la sua convocazione, nella sede del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale composta dagli infarcitati Signori che previa effettuazione dell'appello nominale risultano:

GARIBALDI GINO	SINDACO SOSPESO	A
SOMMARIVA ENRICA	VICESINDACO	P
RAFFO FRANCA	ASSESSORE	P
SEGALERBA SERGIO	ASSESSORE	P
ZACCARON GIORGINA	ASSESSORE ESTERNO	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DR. VALLE FEDERICO

Il Presidente, SOMMARIVA ENRICA, ViceSindaco protempore constatata la vigenza del prescritto quorum strutturale dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica indicata in oggetto.

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

OGGETTO: *Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Costa. Approvazione modifiche all'Allegato 1 di cui al vigente Regolamento di gestione.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, definisce il "Centro di Raccolta" come: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, recante la "**Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto D.M. 08 aprile 2008, dispone: "**I Centri di Raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che il D.M. 13 Maggio 2009 "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", **ha previsto l'approvazione del Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione comunale** e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

CONSIDERATO che i Centri di Raccolta costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto:

1. vi si possono conferire rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;
2. vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
3. rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

Protocollo - Comune di Cogorno (GE)

Da: Per conto di: pec@cert.cittametropolitana.genova.it [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: martedì 23 maggio 2017 13:19
A: protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: (Rif: 2017/27545 PROT) D.P.R. 59/2013. D.LGS. N. 152/06, PARTE III, SEZ II E S.M.I.- L.R. N. 43/95. TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 822 DEL 10.04.2017 DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 5035 DEL 10.12.2014 GI
Allegati: postacert.eml (651 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/05/2017 alle ore 13:19:23 (+0200) il messaggio "(Rif: 2017/27545 PROT) D.P.R. 59/2013. D.LGS. N. 152/06, PARTE III, SEZ II E S.M.I.- L.R. N. 43/95. TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 822 DEL 10.04.2017 DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 5035 DEL 10.12.2014 GIÀ RILASCIATA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA." è stato inviato da "pec@cert.cittametropolitana.genova.it" indirizzato a:

protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 4682CDB3.013C2928.35086AA5.A6A0E5B3.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 23/05/2017 at 13:19:23 (+0200) the message "(Rif: 2017/27545 PROT) D.P.R. 59/2013. D.LGS. N. 152/06, PARTE III, SEZ II E S.M.I.- L.R. N. 43/95. TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 822 DEL 10.04.2017 DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 5035 DEL 10.12.2014 GIÀ RILASCIATA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA." was sent by "pec@cert.cittametropolitana.genova.it" and addressed to:

protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it

The original message is attached.

Message ID: 4682CDB3.013C2928.35086AA5.A6A0E5B3.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Comune di Cogorno (GE)
N° Protocollo 0004924 del 24-05-2017
Arrivato il 23-05-2017
Nome: CITTA' METROPOLITANA
Ufficio LL.PP.
Categoria 10 Classe 12





Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Acqua

Prot. n. 27545

Allegati 1

Genova, 18 maggio 2017

AL SUAP

DEL COMUNE DI COGORNO

comune.cogorno@pec.cstliguria.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013. D.Lgs. n. 152/06, Parte III, Sez II e s.m.i.- L.R. n. 43/95. Trasmissione Provvedimento Dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 di voltura dell'autorizzazione unica ambientale n. 5035 del 10.12.2014 già rilasciata al Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia.

Si trasmette il provvedimento dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 con cui è stata volturata l'AUA in oggetto a codesto Comune, in qualità di nuovo titolare del Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti sito in loc. Costa – Cogorno (GE).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Fontanella)

Rv/rv

SCADE 12/2029



Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Acqua

Prot. n. 27545

Allegati 1

Genova, 18 maggio 2017

AL SUAP

DEL COMUNE DI COGORNO

comune.cogorno@pec.cstliguria.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013. D.Lgs. n. 152/06, Parte III, Sez II e s.m.i.- L.R. n. 43/95. Trasmissione Provvedimento Dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 di voltura dell'autorizzazione unica ambientale n. 5035 del 10.12.2014 già rilasciata al Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia.

Si trasmette il provvedimento dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 con cui è stata volturata l'AUA in oggetto a codesto Comune, in qualità di nuovo titolare del Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti sito in loc. Costa – Cogorno (GE).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Fontanella)

Rv/rv

SCADE 12/2029



Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Acqua

Prot. n. 27545

Allegati 1

Genova, 18 maggio 2017

AL SUAP

DEL COMUNE DI COGORNO

comune.cogorno@pec.cstliguria.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013. D.Lgs. n. 152/06, Parte III, Sez II e s.m.i.- L.R. n. 43/95. Trasmissione Provvedimento Dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 di voltura dell'autorizzazione unica ambientale n. 5035 del 10.12.2014 già rilasciata al Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia.

Si trasmette il provvedimento dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 con cui è stata volturata l'AUA in oggetto a codesto Comune, in qualità di nuovo titolare del Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti sito in loc. Costa – Cogorno (GE).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Fontanella)

Rv/rv

SCADE 12/2029



Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Acqua

Prot. n. 27545

Allegati 1

Genova, 18 maggio 2017

AL SUAP

DEL COMUNE DI COGORNO

comune.cogorno@pec.cstliguria.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013. D.Lgs. n. 152/06, Parte III, Sez II e s.m.i.- L.R. n. 43/95. Trasmissione Provvedimento Dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 di voltura dell'autorizzazione unica ambientale n. 5035 del 10.12.2014 già rilasciata al Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia.

Si trasmette il provvedimento dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 con cui è stata volturata l'AUA in oggetto a codesto Comune, in qualità di nuovo titolare del Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti sito in loc. Costa – Cogorno (GE).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Fontanella)

Rv/rv

SCADE 12/2029



Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Acqua

Prot. n. 27545

Allegati 1

Genova, 18 maggio 2017

AL SUAP

DEL COMUNE DI COGORNO

comune.cogorno@pec.cstliguria.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013. D.Lgs. n. 152/06, Parte III, Sez II e s.m.i.- L.R. n. 43/95. Trasmissione Provvedimento Dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 di voltura dell'autorizzazione unica ambientale n. 5035 del 10.12.2014 già rilasciata al Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia.

Si trasmette il provvedimento dirigenziale n. 822 del 10.04.2017 con cui è stata volturata l'AUA in oggetto a codesto Comune, in qualità di nuovo titolare del Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti sito in loc. Costa – Cogorno (GE).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Fontanella)

Rv/rv

SCADE 12/2029



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 3508/2016

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI:
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.**

In data 22/12/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leivi in data 16.11.2016 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16.11.2016 con prot. n. 63371, presentata dal Comune di Leivi (Cod. Fis. 00650430101) con insediamento sito in Comune di Leivi - Via Selaschi;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3465 del 26.07.2013 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Via Selaschi nel Comune di Leivi;

Considerato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L.4 Chiavarese Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 34066 del 24.07.2013, assunta al protocollo della Provincia di Genova del 25.07.2013 n. 79195, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Leivi;

Visto l'attestato di versamento effettuato dal Comune di Leivi in data 20.07.2016 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	119	2016

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento ubicato in Via Selaschi dal Comune di Leivi, consiste in un centro per la raccolta

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leivi in data 16.11.2016 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16.11.2016 con prot. n. 63371, presentata dal Comune di Leivi (Cod. Fis. 00650430101) con insediamento sito in Comune di Leivi - Via Selaschi;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3465 del 26.07.2013 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Via Selaschi nel Comune di Leivi;

Considerato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L.4 Chiavarese Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 34066 del 24.07.2013, assunta al protocollo della Provincia di Genova del 25.07.2013 n. 79195, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Leivi;

Visto l'attestato di versamento effettuato dal Comune di Leivi in data 20.07.2016 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	119	2016

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento ubicato in Via Selaschi dal Comune di Leivi, consiste in un centro per la raccolta

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leivi in data 16.11.2016 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16.11.2016 con prot. n. 63371, presentata dal Comune di Leivi (Cod. Fis. 00650430101) con insediamento sito in Comune di Leivi - Via Selaschi;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3465 del 26.07.2013 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Via Selaschi nel Comune di Leivi;

Considerato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L.4 Chiavarese Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 34066 del 24.07.2013, assunta al protocollo della Provincia di Genova del 25.07.2013 n. 79195, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Leivi;

Visto l'attestato di versamento effettuato dal Comune di Leivi in data 20.07.2016 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	119	2016

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento ubicato in Via Selaschi dal Comune di Leivi, consiste in un centro per la raccolta

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leivi in data 16.11.2016 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16.11.2016 con prot. n. 63371, presentata dal Comune di Leivi (Cod. Fis. 00650430101) con insediamento sito in Comune di Leivi - Via Selaschi;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3465 del 26.07.2013 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Via Selaschi nel Comune di Leivi;

Considerato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L.4 Chiavarese Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 34066 del 24.07.2013, assunta al protocollo della Provincia di Genova del 25.07.2013 n. 79195, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Leivi;

Visto l'attestato di versamento effettuato dal Comune di Leivi in data 20.07.2016 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	119	2016

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento ubicato in Via Selaschi dal Comune di Leivi, consiste in un centro per la raccolta

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leivi in data 16.11.2016 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16.11.2016 con prot. n. 63371, presentata dal Comune di Leivi (Cod. Fis. 00650430101) con insediamento sito in Comune di Leivi - Via Selaschi;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3465 del 26.07.2013 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Via Selaschi nel Comune di Leivi;

Considerato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L.4 Chiavarese Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 34066 del 24.07.2013, assunta al protocollo della Provincia di Genova del 25.07.2013 n. 79195, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Leivi;

Visto l'attestato di versamento effettuato dal Comune di Leivi in data 20.07.2016 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	119	2016

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento ubicato in Via Selaschi dal Comune di Leivi, consiste in un centro per la raccolta

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leivi in data 16.11.2016 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16.11.2016 con prot. n. 63371, presentata dal Comune di Leivi (Cod. Fis. 00650430101) con insediamento sito in Comune di Leivi - Via Selaschi;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3465 del 26.07.2013 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Via Selaschi nel Comune di Leivi;

Considerato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L.4 Chiavarese Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 34066 del 24.07.2013, assunta al protocollo della Provincia di Genova del 25.07.2013 n. 79195, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Leivi;

Visto l'attestato di versamento effettuato dal Comune di Leivi in data 20.07.2016 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	119	2016

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento ubicato in Via Selaschi dal Comune di Leivi, consiste in un centro per la raccolta



COMUNE di LEIVI
Città Metropolitana di Genova

Via IV Novembre, n.1
16040 LEIVI
Tel.0185.319033 + Fax.0185.319569
Ufficiotecnico@comune.leivi.ge.it

Leivi, li 30.05.2017.....

Prot. 3038.....

Spett.le

Comune di Leivi

ufficiotecnico@comune.leivi.ge.it
protocollo@pec.comune.leivi.ge.it

ARPAL - Dipartimento di Genova

arpal@pec.arpal.gov.it

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152..

Provvedimento conclusivo del procedimento unico.

**II RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ'PRODUTTIVE
"SUAP COMUNALE DI LEIVI"**

Vista l'istanza di A.U.A. in oggetto presentata telematicamente a questo Sportello in data 16/11/2016, con la quale il Comune di Leivi Cod. Fis. 00650430101, ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del vigente D.P.R. 59/2013 per i comparti scarichi in corpo idrico superficiale, relativamente all'impianto di centro di raccolta per rifiuti ubicato in via Selaschi - Leivi (GE).

Preso atto, pertanto, che la Struttura Sportello Unico per le Attività Produttive ha richiesto alle Amministrazioni competenti le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico.

Considerato che, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 13.3.2013 n.59, l'autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale risulta essere la Città Metropolitana e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7.9.2010, n.160.

Visto, quindi, il Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova Atto n.

3508/2016, emesso in data 22/12/2016, a oggetto: "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI: - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.", acquisito agli atti del procedimento unico in data 13/01/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Considerato, pertanto, che sussistono le condizioni per provvedere al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato.

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i..

Visto il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2012 e s.m.i.;

Vista la vigente normativa e disciplina di settore.

RILASCIA

Al Comune di Leivi, c.f. 00650430101,

IL PROVVEDIMENTO FINALE

di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del vigente D.P.R. 59/2013 per i comparti emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica, relativamente all'impianto di centro di raccolta per rifiuti ubicato in via Selaschi - Leivi (GE), come da Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova Atto n. 3508/2016, emesso in data 22/12/2016, a oggetto: "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI: - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.", acquisito agli atti del procedimento unico in data 13/01/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.


Il titolare del presente provvedimento dovrà rispettare tutte le condizioni e indicazioni contenute nel summenzionato e allegato Provvedimento Dirigenziale.

DISPONE

l'inoltro del presente provvedimento alla società richiedente nonché all'ARPAL ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e ai competenti uffici del Comune di Leivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Sportello Unico Attività Produttive
(Arch. Massimo Bordone)




6/5

Ufficio Tributi - LEIVI

Da: suap.ge@cert.camcom.it
Inviato: martedì 27 giugno 2017 09:10
A: protocollo@pec.comune.leivi.ge.it
Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.00650430101-07072016-1324 - SUAP 6525 - 00650430101 Comune di Leivi
Allegati: SUAP-comunicazione.XML; SUAP-comunicazione.PDF; provvedimento-conclusivo-scarichi-CDR-Leivi.pdf; AUA-3508-16-Is-Ec-Leivi-via-Selaschi.pdf; VCONT-DET-DETE-3508-2016.pdf

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di LEIVI, in relazione alla Sua pratica n.00650430101-07072016-1324 SUAP mittente: Sportello n.6525 - Suap di LEIVI in delega alla CCIAA di GE
Pratica: 00650430101-07072016-1324
Impresa: 00650430101 - Comune di Leivi
Protocollo pratica: REP_PROV_GE/GE-SUPRO 0001277/23-07-2016 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_GE/GE-SUPRO 0001831/27-06-2017.



Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Suap di LEIVI in delega alla CCIAA di GE

Identificativo nazionale SUAP: **6525**

Protocollo: REP_PROV_GE/GE-SUPRO/0001831 del 27/06/2017

De Ferrari Daniel

DFRDNL74M04E488M

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.00650430101-07072016-1324 - SUAP 6525 - 00650430101
Comune di Leivi

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di LEIVI, in relazione alla Sua pratica n.00650430101-07072016-1324

SUAP mittente: Sportello n.6525 - Suap di LEIVI in delega alla CCIAA di GE

Pratica: 00650430101-07072016-1324

Impresa: 00650430101 - Comune di Leivi

Protocollo pratica: REP_PROV_GE/GE-SUPRO 0001277/23-07-2016

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_GE/GE-SUPRO 0001831/27-06-2017.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	Comune di Leivi		
Codice fiscale:	00650430101	Provincia sede legale:	GENOVA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	RINNOVO Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio e		
Codice Pratica:	00650430101-07072016-1324		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	BORDONE	Nome:	MASSIMO
-----------------	---------	--------------	---------

ALLEGATI PRESENTI

provvedimento-conclusivo-scarichi-CDR-Leivi.pdf - Provvedimento finale del procedimento
AUA-3508-16-Is-Ec-Leivi-via-Selaschi.pdf - AUA_3508_16 Is Ec Leivi via Selaschi
VCONT-DET-DETE-3508-2016.pdf - VCONT_DET_DETE_3508_2016

6.



COMUNE di LEIVI
Città Metropolitana di Genova

Via IV Novembre, n.1


16040 LEIVI

Tel.0185.319033 + Fax.0185.319569

Ufficiotecnico@comune.leivi.ge.it

Leivi, li 30.05.2017.....

Prot. 3038.....



Spett.le

Comune di Leivi

ufficiotecnico@comune.leivi.ge.it

protocollo@pec.comune.leivi.ge.it

ARPAL - Dipartimento di Genova

arpal@pec.arpal.gov.it

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152..

Provvedimento conclusivo del procedimento unico.

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
"SUAP COMUNALE DI LEIVI"**

Vista l'istanza di A.U.A. in oggetto presentata telematicamente a questo Sportello in data 16/11/2016, con la quale il Comune di Leivi Cod. Fis. 00650430101, ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del vigente D.P.R. 59/2013 per i comparti scarichi in corpo idrico superficiale, relativamente all'impianto di centro di raccolta per rifiuti ubicato in via Selaschi - Leivi (GE).

Preso atto, pertanto, che la Struttura Sportello Unico per le Attività Produttive ha richiesto alle Amministrazioni competenti le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico.

Considerato che, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 13.3.2013 n.59, l'autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale risulta essere la Città Metropolitana e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7.9.2010, n.160.

Visto, quindi, il Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova Atto n.

3508/2016, emesso in data 22/12/2016, a oggetto: "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI: - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3. APRILE 2006 N. 152.", acquisito agli atti del procedimento unico in data 13/01/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Considerato, pertanto, che sussistono le condizioni per provvedere al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato.

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i..

Visto il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2012 e s.m.i.;

Vista la vigente normativa e disciplina di settore.

RILASCIA

Al Comune di Leivi, c.f. 00650430101,

IL PROVVEDIMENTO FINALE

di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del vigente D.P.R. 59/2013 per i comparti emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica, relativamente all'impianto di centro di raccolta per rifiuti ubicato in via Selaschi - Leivi (GE), come da Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova Atto n. 3508/2016, emesso in data 22/12/2016, a oggetto: "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI: - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.", acquisito agli atti del procedimento unico in data 13/01/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.


Il titolare del presente provvedimento dovrà rispettare tutte le condizioni e indicazioni contenute nel summenzionato e allegato Provvedimento Dirigenziale.

DISPONE

l'inoltro del presente provvedimento alla società richiedente nonché all'ARPAL ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e ai competenti uffici del Comune di Leivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Sportello Unico Attività Produttive
(Arch. Massimo Bordone)





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 3508/2016

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI:
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.**

In data 22/12/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leivi in data 16.11.2016 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16.11.2016 con prot. n. 63371, presentata dal Comune di Leivi (Cod. Fis. 00650430101) con insediamento sito in Comune di Leivi - Via Selaschi;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3465 del 26.07.2013 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Via Selaschi nel Comune di Leivi;

Considerato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L.4 Chiavarese Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 34066 del 24.07.2013, assunta al protocollo della Provincia di Genova del 25.07.2013 n. 79195, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Leivi;

Visto l'attestato di versamento effettuato dal Comune di Leivi in data 20.07.2016 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	119	2016

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento ubicato in Via Selaschi dal Comune di Leivi, consiste in un centro per la raccolta

differenziata di rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti sul territorio di competenza dell'Amministrazione Comunale. Presso tale centro vengono conferite prevalentemente le seguenti tipologie di rifiuti :

- rifiuti ingombranti misti;
- grandi bianchi;
- rifiuti di carta e cartone;
- scarti di oli minerali;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- batterie al piombo e pile
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- rifiuti legnosi;
- rifiuti metallici;
- medicinali;
- tonner

Le attività svolte presso l'insediamento consistono in: cernita dei rifiuti conferiti in base alla loro tipologia, eventuale riduzione volumetrica, deposito preliminare dei rifiuti da avviare a smaltimento, messa in riserva dei rifiuti da avviare a recupero.

I rifiuti sopra elencati vengono stoccati all'interno di cassoni scarrabili e compattatori scarrabili posizionati all'aperto, ad esclusione di alcuni contenitori che vengono stoccati al coperto sotto pensilina metallica.

Il centro di raccolta rifiuti differenziati insiste su un'area di circa 720 m², delimitata da cancello di accesso e recinzione metallica. Tale area è interamente dotata di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Sono state individuate come scolanti ed interessate dalla raccolta delle acque di dilavamento le seguenti aree:

- aree di carico – scarico e stoccaggio dei rifiuti;
- strade di accesso e piazzali di manovra dei mezzi.

Le acque meteoriche ricadenti sull'intera superficie, dotata di apposite pendenze di scorrimento, sono raccolte mediante una idonea rete di regimazione, che convoglia le acque ad un apposito impianto di depurazione.

Il progetto prevede la raccolta dei primi cinque millimetri di acque piovane ricadenti sull'intera area e successiva depurazione delle stesse mediante un impianto di trattamento di tipo fisico.

In relazione alla specifica attività svolta presso l'insediamento le acque meteoriche, scorrendo sulle superficie impermeabili dell'area ecologica e dilavando i rifiuti stoccati, possono risultare contaminate da sostanze inquinanti quali oli ed idrocarburi persi dai mezzi meccanici e da sedimenti solidi quali sabbie, polveri e residui vari.

Impianto di depurazione

Le acque meteoriche raccolte, vengono fatte defluire in un pozzetto deviatore e da questo, i primi 5 mm vengono convogliati all'impianto di depurazione, mentre le restanti acque defluiscono dal

tropo pieno del pozzetto deviatore e scaricate direttamente nel corpo recettore.

L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia si compone essenzialmente di:

- ripartitore di portata costituito da un pozzetto in polietilene (300 lt) dotato di by-pass. La ripartizione delle portate tra "acque di prima pioggia" e di "seconda pioggia" si attua al riempimento della vasca di accumulo opportunamente dimensionata per contenere il volume di acque meteoriche da depurare. Le acque di "seconda pioggia", considerate sufficientemente diluite, verranno convogliate direttamente al recapito finale;
- vasca di trattamento "prima pioggia" composta dalla sezione di accumulo e rilancio con volume utile di stoccaggio pari a 5 m³ , dotata di pompa di rilancio sommersa delle acque alla successiva fase di depurazione e sezione di separazione idrocarburi, anch'essa di capacità pari a 5 m³ , dotata di disoleatore statico e sistema di smorzamento della turbolenza;
- pozzetto di campionamento.

L'impianto di trattamento sopra descritto, presenta una capacità utile di accumulo pari a 5 m³, ossia in grado di raccogliere le acque di prima pioggia ricadenti su una superficie impermeabile di circa 1000 m².

Lo scarico delle acque, in uscita dall'impianto di depurazione, viene effettuato nel Rio Marocchi che scorre nelle immediate vicinanze.

Nel progetto esecutivo si attesta che i sistemi di trattamento ed i materiali adottati sono conformi alle norme DIN 1999 ed alle norme UNI EN 858 ed in grado di garantire il rispetto dei limiti allo scarico di cui alla tabella 3 i colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1) di rilasciare al Comune di Leivi, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Comune di Leivi – Via Selaschi;

2) di autorizzare il Comune di Leivi allo scarico delle acque reflue industriali derivante da Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti, ubicato in Via Selaschi nel Comune di Leivi, ed avente recapito nel Rio Marocchi nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.527.137 e Latitudine Nord 4.910.208, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di sottoporre il Comune di Leivi in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza al fine di garantire un buon funzionamento dello stesso ed una efficace capacità di trattamento delle acque reflue;
- b) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
- c) il supporto filtrante inserito nel disoleatore finale dovrà essere periodicamente pulito al fine di garantire sempre una buona efficienza di depurazione;
- d) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alla pompa di rilancio della vasca di accumulo dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
- e) la vasca di accumulo dell'impianto di depurazione di tipo fisico, impiegato per il trattamento dei primi 5 mm di acque di pioggia ricadenti sull'area interessata dal deposito dei rifiuti, dovrà essere completamente vuota entro un arco di tempo di 48 dall'ultimo evento meteorico;
- f) in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le ore indicate al punto f), la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;
- g) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
- h) il pozzetto di deviazione di flusso dovrà essere sottoposti a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento degli stessi;
- i) l'area interessata direttamente allo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere sottoposta ad periodiche operazione di scopamento e di lavaggio;
- j) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- k) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi composti sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il prelievo dovrà essere effettuato dal personale della laboratorio che effettuerà le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
- l) le prime analisi di cui al punto 3 lett.k), dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte del SUAP

del Comune di Leivi - salvo periodi di particolare siccità, e comunque al primo evento meteorico utile;

- m) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
- n) i cassoni scarrabili posizionati sul piazzale dovranno essere mantenuti coperti con teloni o attrezzature equivalenti, quando non sono in corso le operazioni di carico e scarico degli stessi;
- 4) di introitare la somma di € 180,00 versati dal Comune di Leivi secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili* :

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	035	300162 6	+	180,00					119	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	180,00								
TOTALE SPESE:				+									

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo.

INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Leivi, per la successiva trasmissione:

- al Comune di Leivi
- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Genova, 21.12.2016

BG

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Acqua e derivazioni idriche

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI:
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	035	3001626	+	180,00					119	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	180,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 29/12/2016

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA